RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA PORTUALE

Art. 12

Indirizzo e vigilanza sulle Autorità di sistema portuale

L'autorita' portuale e' sottoposta alla vigilanza del Ministro dei trasporti e della navigazione. Sono sottoposte all'approvazione dell'autorita' di vigilanza le delibere del presidente e del comitato portuale relative:

a) all'approvazione del bilancio di previsione, delle eventuali note di variazione e del conto consuntivo;

b) alla determinazione dell'organico della segreteria tecnico- operativa;

c) alle concessioni di cui all'articolo 6, comma 5. La vigilanza sulle delibere di cui al comma 2, lettera a), e' esercitata dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro. Qualora l'approvazione dell'autorita' di vigilanza non intervenga entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle delibere, esse sono esecutive.

Versione in vigore dal 19 febbraio 1994, non più in vigore dal 1 marzo 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino della legislazione in materia portuale
Estremi	Legge 28 gennaio 1994, n. 84
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordino-della-legislazione-in-materia-portuale/art-12-indirizzo-e-vigilanza-sulle-autorita-di-sistema-portuale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it